



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 113 del 29 gennaio 2020

Fascicolo UVCS 1456/17

Oggetto: Attività ispettiva espletata presso il Comune di Alberobello (BA) in data 30 e 31 gennaio 2018 - Affidamento del servizio luce e di connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l.

Il Consiglio

nell'adunanza del 29 gennaio 2020

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi,

Considerato in fatto

Con delega a firma del Presidente dell'Autorità prot. n. 98099 del 3.8.2017, il Nucleo Speciale Anticorruzione della GdF è stato incaricato di espletare accertamenti ispettivi presso il Comune di Alberobello (BA), avvalendosi del supporto di un funzionario dell'Autorità designato dall'Ufficio UVCS e incaricato dal Presidente con provvedimento prot. n. 111622 del 27.9.2017.

Le risultanze ispettive sono confluite nella relazione GdF acquisita al prot. n. 17278 del 23.2.2018 a valle di una attenta analisi e valutazione da parte del Nucleo.

Gli accertamenti sono stati incentrati principalmente sulle prassi e sulle procedure poste in essere dal Comune di Alberobello per l'affidamento ed il rinnovo/proroga del servizio luce in favore dell'o.e. Enel Sole S.r.l., nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell'ente.

La disamina degli atti, alla luce della relazione conclusiva della GdF e dei verbali redatti dal gruppo ispettivo nei giorni 30 e 31 gennaio 2018, ha rivelato che nel periodo di interesse (1.1.2010-31.12.2016) i servizi di pubblica illuminazione e segnatamente quelli di gestione e manutenzione degli impianti, sono stati erogati da Enel Sole S.r.l. in forza di una *"Convenzione per la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale"* sottoscritta in data 28 maggio 2003¹ tra il Comune di Alberobello e la società So.l.e. Società Luce Elettrica S.p.a. avente durata ventennale (art. 3).

¹ Convenzione registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle in data 28.05.2003 rep. n. 4727.

Dalle risultanze ispettive è risultato che prima della sottoscrizione della citata convenzione, il Comune di Alberobello, con nota n. 14071 del 30.10.2002, in atti (all. 1 al verbale), avente ad oggetto "*quesito in ordine ad affidamento diretto del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione cittadino*", ha chiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici (A.V.L.P.) un parere in merito.

Nelle premesse del quesito in argomento, il Comune aveva precisato che "*i centri luminosi di pubblica illuminazione*" esistenti nel territorio comunale erano 1461, di cui 991 di proprietà comunale e 470 di proprietà E.N.E.L., tutti gestiti dalla SO.L.E. - Società Luce Elettrica S.p.A., la stessa società che aveva proposto una convenzione con durata di anni 20 a fronte di un canone annuo di circa € 210.000,00 così ripartito:

- circa € 52.000,00 quale rata di ammortamento annuale di per tutta la durata della convenzione, relativa alla restituzione della somma complessiva di €. 850.000,00, anticipata da Enel Sole e destinata ai lavori di adeguamento a norma degli impianti esistenti e all'illuminazione artistica delle due zone monumentali dell'abitato;
- circa €.87.000,00 quale importo teorico annuo per il consumo di energia elettrica;
- circa €.71.000,00 quale importo relativo all'onere per la manutenzione e gestione degli impianti.

Quindi, in base agli elementi ed ai dati prodotti, il Comune di Alberobello rimetteva il caso alle valutazioni della A.V.L.P., ed in particolare richiedendo "*se l'affidamento diretto del servizio alla ditta in questione è da ritenere legittimo e conforme alle disposizioni delle Leggi in materia, atteso pure che all'interno dello stesso servizio è compresa una quota di lavori per l'adeguamento a norma degli impianti esistenti e per l'illuminazione artistica delle due zone monumentali dell'abitato pari a € 850.000,00*".

Il Comune di Alberobello ad integrazione di quanto già rappresentato con la suddetta nota, comunicava alla A.V.L.P., con nota n. 14697 del 14.11.2002, che l'affidamento alla Società SO.L.E. della gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale era già stata avviata in forza della delibera del Commissario Straordinario n. 83 del 23.5.2002.

In riscontro al quesito comunale, A.V.L.P., con prot. n. 2827/03/Segr. del 21.1.2003, evidenziava i criteri da adottare per qualificare la tipologia di appalto rimettendo alle valutazioni del Comune la specifica problematica.

Il parere A.V.L.P., fornito dall'Ufficio Affari Giuridici dell'Autorità, significava che "... si evince che la fatti-specie prospettata sembra rientrare nell'ambito del contratto di global service, caratterizzato da una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione avente ad oggetto la gestione complessiva dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale. Detta tipologia contrattuale può essere considerata afferente alle prestazioni di servizio solo se ha ad oggetto attività meramente manutentiva e con marginali e secondari valori aggiunti rispetto all'opera; si ricade nell'ambito dei lavori nel caso in cui si debba mantenere in efficienza l'impianto di pubblica illuminazione attraverso attività costruttive. Nel caso di specie emerge a qualificare l'appalto nel senso dell'affidamento diretto, la proprietà in capo alla società So.l.e. s.p.a. di n. 470 punti luce su un totale di n. 1641 centri luminosi presenti sul territorio comunale".

Tenuto conto di quanto comunicato dalla predetta Autorità, il Comune di Alberobello ha quindi sottoscritto la convenzione nel 2003 avvalendosi per il ventennio contrattualizzato (2003-2023) del fornitore Enel Sole per la realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, senza eccepire anomalie della fase di esecuzione della suddetta convenzione fino al 2015.

Tuttavia, nel 2011 l'amministrazione comunale ha richiesto alla predetta società una rimodulazione del canone di gestione integrata degli impianti (cfr. det. n. 197 del 6.7.2011) e, successivamente, con nota prot n. 14485 del 9.9.2015 indirizzata, tra gli altri, alla So.l.e. Società Luce

Elettrica S.p.A., ha avviato la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento² con particolare riguardo:

- a) al rispetto del Piano di Risparmio Energetico Programmato presentato in sede di gara e consentito dalla intervenuta tecnologia (all. 5 convenzione);
- b) alla realizzazione del completo ammodernamento tecnologico strutturale e delle sorgenti luminose (art. 2 della convenzione);
- c) alla mancata ottimizzazione dei contratti di fornitura, nonostante le numerose offerte esistenti sul mercato (art. 2 della convenzione);
- d) alla parziale attuazione di quanto imposto dalla L. reg. Puglia n. 15 del 2005 (art. 10 della convenzione).

Pertanto, il Comune diffidava "*la ditta SOLE S.p.A. a volere tempestivamente regolarizzare la propria posizione in ordine alla convenzione ... realizzando tutti gli interventi innanzi esplicitati, a regola d'arte, e dando compiuta ed esatta attuazione ed esecuzione agli impegni contrattuali ivi previsti e sottoscritti*" e, conseguentemente assegnava termine di 15 giorni ex art. 1454 del cod. civ. per ottemperare, decorso il quale la convenzione in argomento sarebbe dovuta intendersi risolta.

In riscontro della diffida comunale, Enel Sole ha replicato con nota prot. n. 36482 del 15.10.2015 (cfr. all. 9 verbale accesso), nella quale la società ribadisce al Comune di Alberobello, la validità del contratto, tra l'altro, specificando che lo stesso era stato, da sempre, puntualmente rispettato e mai contestato dal committente.

In tale nota l'operatore economico nell'affermare che le presunte inadempienze addebitate non erano né gravi e né, tantomeno, ripetute, rimarcava, invece, che il regolare rapporto contrattuale tra le parti era stato impedito, proprio dal comportamento dell'Amministrazione comunale che, nel frattempo, si era resa inadempiente per non avere pagato con regolarità i corrispettivi dovuti pari a € 262.736,00.

A seguito della citata comunicazione (nota ES prot.n. 36482 del 15.10.2015) veniva a determinarsi un periodo di formale stallo della vicenda fino al 24.5.2017, quando l'ente, con nota n. 9416 (cfr. all. 17 verbale d'accesso), eccepiva al fornitore ES l'eccessivo valore del prezzo sostenuto per l'energia elettrica, evidenziando che:

- a) con provvedimento n. 71 del 17.5.2017 (cfr. all. 15 verbale di accesso), ha deliberato di "*invitarvi formalmente, con preavviso di quindici giorni, ad acconsentire alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui ai parametri qualità/prezzo della convenzione Consip S.p.A. attualmente vigente*";
- b) in difetto, decorso tale termine la medesima delibera ha previsto che "*la Convenzione tra questo Comune e Sole dovrà essere ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, risolta, ovvero, in ulteriore subordine, sciolta per recesso del Comune a norma delle disposizioni vigenti*";
- c) per effetto di legge si richiedeva la "*ripetizione delle somme indebitamente pagate*" dal Comune alla società Enel Sole.

Enel Sole, in risposta al sollecito del Comune di Alberobello, si impegnava quindi a formulare una proposta di adeguamento del "Contratto per la fornitura dei servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione" alle condizioni della Convenzione Consip - Servizio Luce 3 Lotto 7 - entro i canonici tempi tecnici (nota ES n.18962 dell'8.6.2017, all. 18 al verbale di accesso).

Concretamente la proposta di adeguamento della Convenzione del 2003 ai canoni previsti dalla Convenzione Consip - Servizio Luce 3 Lotto 7 è pervenuta al Comune il 7.8.2017 (nota ES n. 25696, all. 19 del verbale di accesso).

² Il Comune di Alberobello ha ritenuto che le fattispecie elencate da a) a d): • potessero ricadere nelle condizioni disciplinate dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 20 della Convenzione e che gli inadempimenti, oltre ad essere gravi, assumono un notevole rilievo e grande importanza rispetto al complesso degli adempimenti previsti e contemplati nella suddetta Convenzione; • potessero rappresentare motivo di "giustificazione del venir meno dell'elemento "fiduciario" quale presupposto indispensabile nel rapporto contrattuale dedotto tra questo Comune e Società"; • permettevano ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la risoluzione di diritto del Contratto in quanto era stata espressamente prevista nel contratto medesimo.

A seguito di precise richieste da parte del Comune, la Società Enel Sole con nota n. 30913 del 3.10.2017 (cfr. all. 21 al verbale di accesso) forniva uno schema di proposta di adeguamento dei canoni della convenzione del 2003 e, nell'occasione, precisava che, qualora il Comune avesse ritenuto non accettabile la proposta avanzata e avesse deciso di esercitare il Diritto di Recesso, di cui all'art. 1, co. 13, L. n. 135/2012, avrebbe dovuto corrispondere ad Enel Sole i seguenti importi:

- € 345.471,35 per le prestazioni già eseguite (credito scaduto al 30.7.2017);
- € 289.275,74 pari a un decimo delle prestazioni non ancora eseguite come previsto dall'art. 1, co. 13, L. n. 135/2012;
- € 24.569,12 corrispettivo per l'acquisto dei n. 293 impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole (valore contabile al 30.6.2017).

Infine, con la deliberazione G.C. n. 146 del 15.12.2017 (cfr. all. 22 del verbale di accesso), nel richiamare quanto già disposto con delibere G.C. nn. 71 e 72 del 17.5.2017, l'Amministrazione Comunale di Alberobello deliberava di:

- a) confermare quanto disposto con delibera G.C. n. 72 del 17.5.2017, nel senso di procedere con l'annullamento ovvero, in subordine, la risoluzione ovvero in via ancor più subordinata il recesso dalla convenzione del 28.5.2003;
- b) dare mandato all'ufficio Contenzioso, al fine di dare attuazione a quanto disposto alla precedente lett. a), conferendo apposito incarico per la costituzione in giudizio;
- c) dare atto che avrebbe avviato, previa consultazione dei tecnici incaricati, l'iter necessario per l'acquisizione degli impianti ed il passaggio in Consip.

Con nota prot. n. 75045 dell'11.9.2019, trasmessa al Comune di Alberobello e p.c. ad Enel Sole S.r.l., in attuazione del deliberato consiliare reso nella seduta del 5.9.2018, sono state comunicate le risultanze istruttorie (nel prosieguo per brevità CRI) al fine di acquisire eventuali controdeduzioni a discarico da parte dell'ente.

Nella CRI venivano riepilogati i termini dell'indagine e le criticità rilevate in ordine alla gestione amministrativa e contrattuale dei servizi in oggetto nel periodo di interesse (1.1.2010 – 31.12.2016), come di seguito esposte in sintesi.

In particolare, preso atto di quanto emerso nel corso dell'ispezione, descritta nei verbali GdF del 30 e 31 gennaio 2018, ed alla luce di quanto riferito nel successivo rapporto GdF acquisito al prot. n. 17278 del 23.2.2018 concernente l'elaborazione dati e l'analisi documentale effettuata sul carteggio acquisito, risultava che nell'arco temporale oggetto di verifica (2010-2016) l'ente si è avvalso delle prestazioni fornite da Enel Sole S.r.l. (già So.I.E. Società Luce Elettrica S.p.a.) sin dalla stipula della convenzione del 2003 senza fare ricorso a proroghe o rinnovi taciti.

La durata ventennale prevista dall'art. 3 della suddetta convenzione, infatti, ha consentito al Comune di Alberobello di usufruire dei servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica forniti da Enel Sole pur in assenza di una procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, come postulata dalle disposizioni *medio tempore* intervenute nell'arco temporale di riferimento.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'acquisizione del CIG riferito alla gestione degli impianti di proprietà ES, in atti è stato rinvenuto il CIG 3377360DA0 riferito al canone 2012 per i consumi e manutenzione degli impianti di p.i. per un importi di € 32.976,93 (mandato di pagamento all. 25 al verbale ispettivo).

Nel verbale di ispezione del 31.1.2018 si dà atto che sono state esaminate le fatture emesse da Enel Sole S.r.l. inerenti il servizio offerto al Comune nel periodo 2010-2016 ed è stato constatato che sulle stesse vi è indicato il citato CIG 3377360DA0 a far data dal 31.1.2012, come può evincersi dalla fattura n. 0230004747.

Non è stato rilevato alcun CIG, invece, per le annualità precedenti (annualità 2010-2012), quantomeno nel periodo di interesse della presente indagine.

I CIG sopra riportati, pertanto, non sono sembrati in regola con gli adempimenti di rito previsti dalle disposizioni *ratione temporis* vigenti al tempo dei suddetti affidamenti, in quanto l'ente avrebbe dovuto acquisire il CIG per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comunicando di volta in volta in SIMOG gli importi corrisposti ad Enel Sole S.r.l., anche nelle annualità pregresse, con ciò contravvenendo l'ente alle disposizioni vigenti in materia di obblighi informativi verso l'Autorità e a quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti gli affidamenti successivi al 20 febbraio 2006, data di entrata in vigore della delibera AVCP del 26.1.2006 (art. 3), sono soggetti all'obbligo di acquisire il CIG, proprio ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso l'Autorità (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/2006), nonché della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 d.lgs. n. 136/2010.

Ne deriva che, nei rapporti contrattualizzati con Enel Sole S.r.l., si è evidenziato in CRI che l'omessa acquisizione del CIG nei periodi sopra indicati potesse configurare le seguenti irregolarità:

- a) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.), anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto *"Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG"*, con conseguente esposizione del dirigente responsabile alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge;
- b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'AVCP, ora ANAC, previsti dall'art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile ai casi oggetto di indagine, con conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 6, comma 11, nonché delle connesse responsabilità disciplinari previste dal successivo comma 12;
- c) omissione contributiva nei confronti dell'Autorità, derivante dalla mancata acquisizione del CIG (ove previsto in ragione dell'importo pari o superiore a 40.000 euro).

Per quanto riguarda la durata ventennale della convenzione, considerato che la stipula è stata formalizzata il 28.5.2003 e che Enel Sole S.r.l. è una società controllata da Enel S.p.A., sottoposta alla sua direzione e coordinamento dal 1.1.2004 (fonte visura camerale del 1.8.2018) e tenuto conto del fatto che Enel S.p.A. è stata quotata in borsa nel 1999 in occasione della sua privatizzazione, al caso di specie si è ritenuto applicabile, già in sede di prime risultanze istruttorie, l'art. 34, comma 22, L. 17.12.2012 n. 221 nella versione antecedente alla modifica normativa apportata dall'art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015.

Prima della modifica del 2015 la norma aveva la seguente formulazione: *"Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020".*

Successivamente il citato comma 22 veniva emendato dall'art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015, posticipando l'elemento temporale di riferimento ivi previsto dalla data originariamente prevista del 1.10.2003 alla nuova del 31.12.2004, con la conseguenza dalla data di entrata in vigore del citato art. 8 *"gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31.12.2004"* avrebbero beneficiato del regime speciale di tale disposizione.

Infatti, dal 2015 la citata norma è stata così emendata: *Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni*

societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.

Nella comunicazione di risultanze istruttorie, tuttavia, era stata contestata la prosecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra il Comune e la Soc. Enel Sole nel periodo successivo all'entrata in vigore del citato art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015, perché si era ritenuto che da tale data non ricorressero più le condizioni legittimanti sopra evidenziate.

Nessuna censura, invece, era stata sollevata nei confronti del Comune di Alberobello in ordine alla durata del rapporto contrattuale e alla fornitura dei servizi da parte di ES fino al 2015, stante il disposto normativo di cui all'art. 34, comma 22, L. 17.12.2012 n. 221 nella versione antecedente alla all'art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015.

Pertanto, stando alle prime risultanze istruttorie, come confluite in CRI prot. n. 75045/2018, nonostante la durata ventennale della convenzione, l'affidamento *de quo* è stato ritenuto sottratto dal 2015 all'ambito di applicazione dell'art. 34 D.L. n. 179/2012 e fonte delle seguenti ulteriori violazioni:

- a) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere, ove il Comune avesse proceduto all'affidamento con gara, altri operatori economici, anche europei, in violazione delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice *ratione temporis* applicabile (artt. 54 e ss. d.lgs. n. 163/2006);
- b) possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo contrattuale che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori in gara ovvero dall'attivazione di convenzioni Consip mediante ordinativi di fornitura dei servizi in argomento, a garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo;
- c) possibile violazione delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale, nei casi in cui l'affidamento diretto in favore di Enel Sole non sia stato preceduto dagli adempimenti volti all'accertamento dei requisiti di cui all'allora vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016), requisiti di affidabilità morale, professionale ed economica (regolarità contributiva/DURC; regolarità fiscale; posizione penale dei legali rappresentanti; ecc.), né dagli accertamenti antimafia;
- d) maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi *contra legem* all'interno dell'ente comunale che, in assenza di gare, ha protratto illegittimamente contratti Enel Sole in assenza di adeguato supporto normativo;
- e) mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 ed artt. 8 e ss. D.P.R. n. 902/1986).

Conseguentemente, con comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) inviata al Comune di Alberobello con prot. n. 75045 dell'11.9.2018 sono state contestate le anomalie sopra rilevate.

In riscontro alla CRI il Comune di Alberobello ha trasmesso memoria al prot. n. 78623 del 24.9.2018, replicata al prot. n. 78626 del 24.9.2019, nella quale l'ente ha fornito le proprie giustificazioni.

Prioritariamente l'ente ha eccepito l'infondatezza del primo rilievo mosso in CRI, concernente la dedotta illegittimità della prosecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra il Comune e la Soc. Enel Sole nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015 che, nel modificare il comma 22 dell'art. 34 della citata L. n. 221/2012, ha spostato in avanti la "barriera temporale" di riferimento, prevedendo l'applicabilità della deroga ivi prevista agli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004, anziché a quella del 1° ottobre 2003.

In particolare, osserva l'ente, che il contratto con la Soc. Enel Sole è stato sottoscritto il 28.5.2003 e, pertanto, esso è antecedente tanto al 1.10.2003 che al 31.12.2004 e quindi la sua prosecuzione oltre

l'entrata in vigore della legge n. 115/2015 e fino alla sua naturale scadenza (2023) era pienamente legittima.

Per quanto riguarda i rilievi mossi dall'Autorità in ordine ai CIG, il Comune eccepisce che il contratto in essere è stato sottoscritto nel 2003, quindi in data anteriore all'obbligo di acquisizione del CIG. Ad avviso dell'ente né la delibera AVCP del 26.1.2006 né la delibera Anac n. 1 dell'11.1.2017, citate nella relazione istruttoria, disporrebbero sugli affidamenti previgenti al d.lgs. n. 163/2006.

Infine, a margine precisa l'ente che a febbraio 2018 è stata disposta la risoluzione unilaterale del contratto con Enel Sole S.r.l. e che il servizio è stato affidato in regime di convenzione Consip Servizio Luce 3 (lotto 7 Basilicata, Calabria, Puglia) con decorrenza 1.4.2018.

In conclusione, il Comune di Alberobello, considerata la complessità della vicenda e del lungo arco temporale interessato dalla stessa, ove l'Autorità si determini per non archiviare il procedimento avviato, chiede audizione innanzi al Consiglio dell'Anac al fine di poter correttamente inquadrare la problematica esposta e le azioni intraprese dall'amministrazione comunale.

Ritenuto in diritto

A parere dell'Autorità, l'esame delle controdeduzioni pervenute offre sufficienti elementi a parziale discarico delle originarie contestazioni contenute in CRI prot. n. 75045 dell'11.9.2018, che pertanto inducono a concludere il presente procedimento con archiviazione *in parte qua*.

Infatti, appare condivisibile l'interpretazione fornita dall'ente comunale in merito alla portata applicativa dell'art. 34, comma 22, L. 17.12.2012 n. 221, con la conseguenza che, in considerazione della piena applicabilità al caso di specie del regime speciale postulato dal suddetto comma, nessuna anomalia è ravvisabile nella prosecuzione del rapporto tra Comune e Enel Sole relativamente al periodo successivo (oltre che antecedente) all'entrata in vigore della citata L. n. 115/2015.

Residua, tuttavia, il profilo di anomalie relativo alla omessa acquisizione del CIG, rispetto al quale si ritiene di confermare le irregolarità contestate in CRI all'ente locale.

Infatti, a differenza di quanto dedotto da quest'ultimo, l'ente avrebbe dovuto acquisire il CIG per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comunicando di volta in volta in SIMOG gli importi corrisposti ad Enel Sole S.r.l., anche nelle annualità contestualizzate nel periodo di indagine (2010-2016), atteso che tutti gli affidamenti successivi al 20 febbraio 2006, data di entrata in vigore della delibera AVCP del 26.1.2006 (art. 3), sono soggetti all'obbligo di acquisire il CIG, proprio ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso l'Autorità (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/2006), nonché della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 d.lgs. n. 136/2010.

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato,

DELIBERA

▪ di confermare i rilievi e le criticità contestate con comunicazione di risultante istruttoria prot. n. 75045 dell'11.9.2019 e segnatamente le seguenti:

- a) irregolarità riscontrate relativamente ai prescritti adempimenti in tema di acquisizione del CIG, come meglio descritte nella parte motiva della presente delibera, nonché omessa acquisizione di CIG per le prestazioni rese dalla Enel Sole S.r.l. negli anni 2010-2012, con conseguente omissione contributiva nei confronti dell'Autorità;
- b) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto *"Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG"*;

- c) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'AVCP, ora ANAC, previsti dall'art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile ai casi oggetto di indagine;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera:
- all'amministrazione comunale e alla Soc. Enel Sole S.r.l.;
- alla competente Prefettura per le eventuali iniziative previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- all'Ufficio sanzioni contratti pubblici dell'Autorità per l'avvio delle consequenziali iniziative in relazione alle violazioni accertate eventualmente rilevanti a fini sanzionatori;
- al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 febbraio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*